

Capitolo I - Disposizioni generali

- Art. 1** Campo d'applicazione
Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti
Art. 3 Compiti del Comune
Art. 4 Definizioni
Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti
Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna
Art. 7 Divieti

Capitolo II - Organizzazione del servizio di raccolta

- Art. 8** Raccolta dei rifiuti urbani
Art. 9 Utenti autorizzati
Art. 10 Imballaggi, contenitori e esposizione
Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta
Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta
Art. 13 Sospensione del servizio

Capitolo III - Finanziamento

- Art. 14** Principio
Art. 15 Tassa base

¹La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale;
- b) di informazione e sensibilizzazione;
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani, delle raccolte separate ed il loro smaltimento qualora questi costi non vengano coperti, o coperti solo in modo parziale, con tasse specifiche (art 17);
- d) di investimento;
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

	Minimo	Massimo
Economie domestiche		
1 membro	80	200
2 o più membri	100	250
Residenze secondarie	100	250
Attività economiche		
Regola generale		
Da 0 a 4 addetti ETP (compreso il titolare)	150	300
Da 5 a 9 addetti ETP	300	700
Da 10 a 19 addetti ETP	500	1'300
Da 20 a 49 addetti ETP	1'000	1'800
Da 50 a 99 addetti ETP	1'500	2'500
Da 100 addetti ETP	2'000	3'000
Strutture sanitarie		
Posti letto	10	25
Strutture scolastiche		
Da 1 a 19 allievi	200	500
Da 20 a 49 allievi	400	800
Da 50 a 99 allievi	600	1'400
Da 100 a 199 allievi	1'250	2'250
Da 200 a 499 allievi	2'000	3'000
Da 500 allievi	3'500	4'500
Take-away	750	1'750
Ristorazione e albergheria		
Posti a sedere interni	5	20
Posti a sedere esterni	4	18
Posti letto	5	20
<i>Tassa minima: fr. 200 / Tassa massima fr. 2'500</i>		
Campeggi	1'000	2'000
Attività economica di una persona fisica presso il proprio domicilio.	75	180

Art. 16 Tassa sul quantitativo**Art. 17 Altre tasse causali – scarti vegetali**

¹Per la raccolta e lo smaltimento degli scarti vegetali il Municipio stabilisce un'apposita tassa entro i seguenti limiti:

per la raccolta porta a porta (dove applicata)

a)	etichetta annuale per contenitore da 120 lt:	minimo	CHF 75.00
		massimo	CHF 200.00
b)	fascine (lunghezza max 150 cm, peso max 20 kg) o contenitore da 120 lt (per vuotatura):	minimo	CHF 3.00
		massimo	CHF 10.00

²La consegna di scarti vegetali alla piazza di raccolta è riservata unicamente alle economie domestiche. Le imprese del settore (giardinieri, selvicoltori, arboricoltori, ecc.) devono provvedere in proprio allo smaltimento degli scarti vegetali appoggiandosi ad un impianto di compostaggio autorizzato.

Per l'accesso alle piazze di consegna è necessaria una specifica tessera annuale, acquistabile agli sportelli multifunzionali.

Il Municipio fissa l'ammontare del costo della tessera entro i seguenti limiti:

minimo CHF 30.00 massimo CHF 100.00.

Art. 18 **Esigibilità**

Capitolo IV - Norme finali

Art. 19 **Attuazione e misure d'esecuzione**

Art. 20 **Rimedi giuridici**

Art. 21 **Contravvenzioni**

Art. 22 **Entrata in vigore e abrogazioni**

La modifica degli artt. 15 e 17 del presente regolamento entra in vigore con la ratifica da parte della Sezione degli enti locali